



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Il **Tribunale di Catania, sezione quarta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 15957/13 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 *quinquies* c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2016;

promossa da

COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Santa Venerina Via Volta n. 139 (p.i. 02468520875), elettivamente domiciliato in Catania Viale della Libertà n. 221 presso lo studio dell'Avv. Francesco Gervasi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attore;

contro

UNICREDIT s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 00348170101), elettivamente domiciliato in Catania Via Rizzo n. 29 presso lo studio dell'Avv. Sergio Giannitto, che lo rappresenta e difende giusta procura generali alle liti in



convenuta

OGGETTO: ACCERTAMENTO SALO CONTO CORRENTE BANCARIO.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 28.11.2013 la Comer Costruzioni Merdionali s.p.a. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Unicredit s.p.a., esponendo di intrattenere con la Banca convenuta diversi rapporti: conto corrente n. 4055947 con apertura di credito dal 10.3.1989, conto anticipi 9328478 dal 26.11.2002, conto anticipi n. 30064806 dal 1.6.2006.

Esponeva che nel corso del rapporto la banca aveva percepito delle somme in modo illegittimo, in assenza di pattuizione scritta degli interessi, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione cms e spese non previste.

Rilevava quindi che il conto in questione doveva riportare un saldo attivo e non passivo, somma della quale chiedeva l'accertamento nei confronti della banca.

La Banca si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione, rilevando in particolare la legittimità del proprio operato.

Disposta ed espletata ctu contabile, all'udienza del 22.3.2016 venivano precisate le conclusioni e trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn.



dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico,

pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sussiste problema alcuno legato alla approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati all'attore, dai quali risulta sia il calcolo degli interessi nella misura pretesa che la loro capitalizzazione trimestrale.

Ed infatti l'approvazione ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti ed impedisce solo la contestazione degli accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile (cfr. Cass. civ., Sez.I, 20/02/1998, n.1846). L'efficacia della approvazione da parte del correntista non comprende anche la validità dei titoli in base ai quali l'estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni (Cass. civ., Sez.I, 17/04/1999, n.3845). Di conseguenza, è pienamente legittimo – nonostante la predetta approvazione – verificare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui scaturiscono le partite annotate (Cass. civ., Sez.I, 11/09/1997, n.8989).

Nessun problema di prescrizione si pone nella specie atteso che la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca sulla base di interessi calcolati in forza di una clausola pattizia nulla, non decorre dalla data del singolo pagamento, ma dalla data dell'ultimo, dal momento che gli stessi possono essere considerati quali atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico ovvero dal momento della chiusura del conto (cfr. Cass. civ., Sez. I,



14/05/2005, n.10127; App. Lecce, 22/10/2001).

Nella specie, peraltro, nessun problema di prescrizione può porsi atteso che il ricalcolo (per come infra) è avvenuto a far data dal 2004 e la citazione è stata notificata in data 28.11.2013 ed anche perché il conto corrente è ancora essere (e su cui infra).

In relazione alla eccepita applicazione di capitalizzazione trimestrale di interessi, dal contratto in atti (regolante il conto corrente dal 2004 in poi) emerge la pattuizione della capitalizzazione trimestrale con condizione di reciprocità sia degli interessi debitori che di quelli creditori (e ciò in conformità al disposto dell'art. 120 comma II d.lgs 385/93 - il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori - comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e le cui modalità e criteri sono stati stabiliti con del.CICR 9 febbraio 2000 in Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

Quanto, invece, alla denunciata illegittimità dei tassi di interesse praticati dalla banca, deve essere rilevato che tale censura è fondata limitatamente al conto anticipi n. 30064806 (per il quale è stata depositata una copia del contratto senza previsione delle pattuizioni economiche), atteso che sia per il conto corrente ordinario che per l'altro conto anticipi sono stati prodotti i contratti regolanti gli stessi con previsione – invece – di tutte le condizioni



Dunque solamente per il conto anticipi 30064806 la misura del saggio di interessi deve essere ricondotto al saggio legale.

Dalla c.t.u. espletata è stato accertato – applicando i principi di cui sopra – che il conto corrente ordinario presentava al 30.6.2014 un saldo attivo complessivo di € 84483.77.

Detto saldo è relativo anche alla girocontazione sul predetto conto dei saldi per come ricalcolati dei due conti anticipi sopra indicati, il cui saldo finale è ovviamente pari a zero. E' pacifico che il conto anticipi va configurato come mera evidenza contabile, in funzione di un'operazione di conguaglio con conseguente unicità dell'operazione economica ed irrilevanza in via autonoma dello stesso. Gli interessi debitori, la commissioni di massimo scoperto e le spese, relativi al conto anticipi sono, invero, direttamente addebitati sul conto ordinario secondo la tecnica della girocontazione delle competenze (cfr. Trib. Treviso, Sez. II, 24/02/2014). Ed è altrettanto pacifico che sia innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguente (cfr. anche di recente Tribunale di Messina, 10 marzo 2015).

La giurisprudenza più recente indica che, in presenza di un conto corrente aperto , la domanda di condanna derivante da una contestazione in tema di



anatocismo bancario è inammissibile. così Cass., 15.1.13, n. 798 ha sottolineato proprio come *“è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”*.

Il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento solutorio: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. La sentenza Cass., 15.1.13, n. 798, infatti, ponendosi sulla scia delle note Sezioni Unite in materia, indica che: *“nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”*

Come correttamente evidenzia la Cassazione, pertanto, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni



non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. La Corte, infatti, precisa: "*di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto*".

Ne segue che per il conto in esame può solamente essere accertato che alla data del 30.6.2014 lo stesso presentava un saldo di € 86.483,77.

Non può essere presa in considerazione la somma risultante dall'ulteriore calcolo eseguito dal ctu (in applicazione del saggio legale degli interessi attivi in luogo di quelli convenzionali, poiché non espressamente indicati nel contratto),– con saldo attivo di € 101515.66, atteso che parte attrice nella propria comparsa conclusionale ha espressamente chiesto l'accertamento del saldo attivo nella misura di € 89791.61, pari alla somma per come ricalcolata dal ctu con applicazione dei tassi creditori risultanti dagli estratti conto (poi modificata in € 86483.77 a seguito dei rilievi della banca convenuta).

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo, nonché distratte in favore dell'avvocato della attrice che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto



giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **Comer Costruzioni**

Meridionali s.p.a. contro **Unicredit s.p.a.**, disattesa ogni ulteriore istanza, così

provvede:

1. **accerta** che il conto corrente n. 4055947 presenta alla data del 30.6.2014 un saldo attivo di € 86.483,77;
2. **condanna** la banca al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate – e distratte in favore dell’Avv. Francesco Gervasi - in complessivi € **11658.00** di cui € 7158.00 per spese (ivi compresi € 6700.00 per compensi ctu), ed € 4500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, addì 8 luglio 2016.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

